

Proposta di legge regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 (Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria.)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo si rende necessario per adeguarne il testo alla mutata articolazione organizzativa dei Dipartimenti regionali. In particolare, si provvede a trasferire la competenza in materia di navigazione interna dal settore turismo a quello più pertinente del trasporto pubblico locale. Sotto il profilo procedimentale, si chiarisce la natura dell'autorizzazione regionale, qualificandola come atto endoprocedimentale e confermando in capo ai Comuni o ai loro consorzi la competenza esclusiva per il rilascio del titolo autorizzativo definitivo. Tale modifica garantisce la certezza del diritto e l'efficacia dell'azione amministrativa. Infine, si procede alla soppressione dell'articolo 11 per semplificazione normativa.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta ha natura esclusivamente ordinamentale. Le modifiche riguardano l'attribuzione di competenze interne e la qualificazione di atti amministrativi già previsti, senza introdurre nuove prestazioni o servizi onerosi. Ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 196/2009, il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività sono espletate con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione).

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

(Art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale “Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 (Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria.)”.

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (C/I)	Carattere (A/P)	Importo
Art. 1	Trasferimento competenze dipartimentali	//	//	0,00
Art. 2	Qualificazione atto endoprocedimentale	//	//	0,00
Art. 3	Abrogazione articolo 11	//	//	0,00
Art. 4	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00
Art. 5	Entrata in vigore	//	//	0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari: L'intervento ha natura esclusivamente ordinamentale. La quantificazione è determinata in euro 0,00 in quanto le modifiche riguardano la riorganizzazione interna delle competenze e la chiarificazione di procedure amministrative già esistenti, senza introdurre nuove prestazioni onerose.

Tab. 2 - Copertura finanziaria

Missione / Programma	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione 01 - Programma 01 (Risorse vigenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9)

1. All'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 (Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria), le parole: "dipartimento competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "dipartimento regionale competente in materia di trasporto pubblico locale".

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9)

1. All'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è da intendersi quale atto endoprocedimentale della Regione, rimanendo nelle competenze dei Comuni o dei consorzi dei Comuni richiedenti, il rilascio del titolo autorizzativo definitivo all'esercizio della navigabilità.".

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9)

1. L'articolo 11 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9, è abrogato.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Consigliere regionale
f.to Pierluigi CAPUTO